

DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2022

489/2022/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DEL SERVIZIO DI TUTELA GAS NATURALE E DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA DI GAS NATURALE AI CLIENTI VULNERABILI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1222^a riunione del 11 ottobre 2022

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20)
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22 o Decreto Aiuti bis);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com ed in particolare l’Allegato A (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018//R/com (di seguito: deliberazione 366/2018/R/com) e in particolare l’Allegato A, recante il “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” come successivamente modificati e integrati (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas;
- la deliberazione l’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/com;
- la deliberazione 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione 10 maggio 2022, 209/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
- la segnalazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 375/2022/gas;
- la segnalazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 461/2022/I/COM (di seguito: segnalazione 461/2022/I/com);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità "*indich[i] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita, e definisc[a] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta"*
- l'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 164/00, prevede che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 73/07 richiamate al precedente punto;
- il più recente decreto-legge 17/22 ha integrato l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 attribuendo all'Autorità il compito, nell'esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere conto, oltre che "*dell'andamento del mercato*", anche "*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*";
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni contrattuali ed economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio; in particolare, la determinazione delle condizioni economiche è effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente per il servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012,

5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;

- in relazione al servizio di tutela gas, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 183/20, ne prevede la rimozione a far data dal 1 gennaio 2023;
- a partire dalla predetta scadenza, il recente decreto-legge 115/22 (articolo 2) ha:
 - previsto che i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità a cui è stato altresì demandato di definire le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza;
 - definito come “clienti vulnerabili di gas naturale” coloro che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni;
- l’Autorità, come già fatto in precedenza in numerose sedi istituzionali, in ultimo con la segnalazione 461/2022/I/com, ha sottoposto al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare una proroga del termine di rimozione del servizio di tutela gas per i clienti ivi riforniti, allineandolo con la data di rimozione del servizio di maggior tutela del settore elettrico.

RITENUTO CHE:

- in ragione dell’approssimarsi del termine del 1° gennaio 2023, attualmente previsto dalla legge 124/17, di superamento del servizio di tutela per i clienti domestici di gas naturale, in assenza, al momento, di un intervento normativo nei termini di cui alla segnalazione 461/2022/I/COM e, in ossequio al decreto-legge 115/22, che istituisce, a partire da quella data, un obbligo, in capo a tutti i venditori del libero mercato nonché agli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza, di offrire ai clienti vulnerabili, la fornitura di gas naturale alle condizioni definite dall’Autorità, sia necessario e urgente avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti atti a definire:
 - i. le modalità di rimozione del servizio di tutela gas per clienti ivi riforniti;
 - ii. le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili di gas naturale nonché le condizioni di erogazione del gas naturale che a decorrere dall’1 gennaio 2023

- dovranno essere loro offerte dai venditori nel mercato libero e dagli esercenti il servizio di ultima istanza;
- iii. l'adeguamento delle disposizioni del Codice di condotta commerciale e del Regolamento di funzionamento del Portale offerte al contesto risultante dalla imminente rimozione del servizio di tutela gas e da quella prospettica del servizio di maggior tutela;
- sia opportuno prevedere, con riferimento al predetto procedimento, che:
 - possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione, al fine di acquisire un riscontro da tutti i potenziali soggetti interessati;
 - esso si concluda in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti oggetto del presente procedimento entro tempistiche coerenti con quelle di superamento del servizio di tutela di cui alla legge 124/17 e di operatività delle condizioni di erogazione di fornitura ai clienti vulnerabili di gas naturale

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti atti a definire:
 - i. le modalità di rimozione del servizio di tutela gas per clienti ivi riforniti;
 - ii. le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili di gas naturale nonché le condizioni di erogazione del gas naturale che a decorrere dall'1 gennaio 2023 dovranno essere loro offerte dai venditori nel mercato libero e dagli esercenti il servizio di ultima istanza;
 - iii. l'adeguamento delle disposizioni del Codice di condotta commerciale e del Regolamento di funzionamento del Portale offerte al contesto risultante dalla imminente rimozione del servizio di tutela gas naturale e da quella prospettica del servizio di maggior tutela;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia;
3. di prevedere che il responsabile del procedimento possa predisporre uno o più documenti per la consultazione, al fine di acquisire un riscontro da tutti i potenziali soggetti interessati;
4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti oggetto del presente procedimento entro tempistiche coerenti con quelle di superamento del servizio di tutela di cui alla legge 124/17 e di operatività delle condizioni di erogazione di fornitura ai clienti vulnerabili di gas naturale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini